

Circostanze attenuanti generiche

La decisione

È illegittimo l'art. 62-bis, co. 2, c.p., come sostituito dall'art. 1, co. 1, l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA (20 aprile 2011) 7 giugno 2011, n. 183 - Pres. MADDALENA - Rel. LATTANZI

Il commento a prima lettura

La decisione rappresenta l'ennesima sanzione di incostituzionalità riservata alla Legge n. 251 del 2005, avendo la Consulta riconosciuto l'incostituzionalità dell'art. 62 bis c.p. nella parte in cui stabiliva «che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo», non si potesse «tenere conto della condotta del reo susseguente al reato».

Una prima ragione di incostituzionalità viene rinvenuta nella irrazionalità delle previsioni denunciate. Secondo la Corte la *ratio* sottostante al divieto di tener conto della condotta del reo susseguente all'illecito onde concedere allo stesso le attenuanti generiche risiedesse nel fatto che l'elemento rappresentato dai precedenti del reo risulti sempre preponderante nella valutazione della capacità a delinquere, sui fattori indicati al secondo comma dell'art. 133 c.p. Tuttavia, la Consulta evidenzia come sia tutt'altro che logico e rispondente alla realtà l'opinione secondo cui il reo gravato da determinati precedenti (magari non gravi e assai risalenti nel tempo) sia portatore necessariamente di una capacità delinquenziale tale da rendere insignificante il suo comportamento successivo al reato (magari segnato da confessione e atteggiamento collaborativo, in un contesto tale da rendere queste scelte non banali o ispirate a mere ragioni di convenienza): come si esprime la decisione “da un lato, la recidiva può basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità e, dall'altro, la decisione può intervenire anche a distanza di anni dalla commissione del fatto per cui si procede e successivamente l'imputato potrebbe aver tenuto comportamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una persona completamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il reato».

Nella disposizione censurata poi è presente anche una violazione del terzo comma dell'art. 27 Cost.. Secondo la Corte, infatti, nel caso di specie la scelta del Parlamento trascurava ogni valutazione e valorizzazione della funzione rieducativa della pena, poiché «l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati” (...) senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell'art. 27, co. 3, Cost., privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena».

Va ricordato che, avendo il giudice *a quo* censurato l'art. 62 bis c.p. nella sola parte in cui escludeva ogni rilevanza, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, alla valutazione della sola condotta susseguente al reato (cui si riferisce, tra l'altro, il n. 3) del secondo comma dell'art. 133 c.p.), deve ritenersi che la decisione di incostituzionalità non sia riferibile alle ulteriori preclusioni poste dalla norma censurata, nella parte in cui comprende un riferimento al n. 3) del primo comma ed a tutte le altre previsioni del

secondo comma dell'art. 133 c.p.: deve insomma ritenersi che sia ancora inibita la concessione di attenuanti generiche, in favore del recidivo reiterato incolpato di gravi delitti, in base a considerazioni sulla intensità del dolo, o a rilievi sui motivi a delinquere o sulle condizioni di vita del reo.